

Cass. Pen., Sez. VI, Sentenza 27 settembre 2018 – 25 gennaio 2019, n. 3769

Cause di giustificazione – legittima difesa – stato di necessità – presupposti applicativi

Questioni di “pronta soluzione” sono state poste, nella sentenza *de qua*, al Supremo Consesso di legittimità, sez. VI, in punto di configurabilità delle cause di giustificazione. In particolare, nel caso in specie, la Corte ritorna a puntualizzare i presupposti applicativi delle esimenti della legittima difesa, prevista ai sensi dell’art. 52 c.p., e dello stato di necessità, ai sensi dell’art. 54 c.p., sussistenti al momento della commissione del fatto-reato per consentire l’esclusione dell’antigiuridicità della condotta criminosa.

1. «l'esimente della legittima difesa è configurabile solo se l'autore del fatto si trova in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione; pertanto, la scelta di mezzi di reazione o la prosecuzione di una condotta reattiva che superi i limiti imposti o comunque non sia più necessaria, perché il pericolo non è più attuale, esclude qualsiasi collegamento tra la iniziale situazione, che eliminava l'antigiuridicità della condotta, e l'evento, perseguito per autonoma decisione».

2. «l'applicazione della esimente dello stato di necessità presuppone l'esistenza di una situazione di pericolo attuale di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile; né, per altro verso, sono state prospettate o risultano condizioni di attualità o inevitabilità del pericolo, rappresentatesi erroneamente dal ricorrente così da rendere configurabile la stessa scriminante sotto il profilo putativo».

Precedenti conformi

Cass. pen., sez. I, n. 51262/2017

Cass. pen., sez. VI, n. 14037/2014

Cass. pen., sez. II, n. 19714/2015

Cass. pen., sez. V, n. 25608/2011

Cass. pen., sez. I, n. 2561/1993

SENTENZA

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 3015/2017 del 16/11/2017 la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di Donato Barone pronunciata dal Tribunale di Bari il 24/01/2012 *ex art.* 56, 582, 585 e 337 cod. pen. (capo *c*) per avere tentato di colpire con un cacciavite Giovanni Lopez (dopo che questi lo aveva colpito con uno schiaffo) e per essersi poi opposto con strattoni e violente gomitate al carabiniere Andrea Attanasio che era intervenuto per bloccarlo, Ma, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, ha ridotto la pena.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di Barone si chiede l'annullamento della sentenza deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle scriminanti *ex art.* 52 art 54 cod. pen. (tutti contestati nel capo *c*). Per

illustrare il fondamento dei motivi adottati, il ricorso in esame evidenzia che Barone agì dopo che Giovanni Lopez e suo figlio Alessandro (denunciato per il furto del ciclomotore da Barone e per questo in quel frangente agli arresti domiciliari), avevano offeso e minacciato la sua convivente Claudia Chimenti e avevano procurato lesioni al fratello Luigi Chimenti (ancora sanguinante), danneggiato il portone di casa dei suoi parenti (per procurarsi un ferro) e egli stesso era stato schiaffeggiato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sebbene il ricorso non indichi con chiarezza a quale dei reati contestati al ricorrente dovrebbero applicarsi le esimenti invocate, risulta ben presumibile che il riferimento sia al reato *ex artt.* 582 e 585 cod. pen. e non anche al reato *ex art.* 337 cod. pen..

Posto questo, deve ribadirsi che l'esimente della legittima difesa è configurabile solo se l'autore del fatto si trova in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione; pertanto, la scelta di mezzi di reazione o la prosecuzione di una condotta reattiva che superi i limiti imposti o comunque non sia più necessaria, perché il pericolo non è più attuale, esclude qualsiasi collegamento tra la iniziale situazione, che eliminava l'antigiuridicità della condotta, e l'evento, perseguito per autonoma decisione (Sez. 1, n. 51262 del 13/06/2017, Rv. 272080; Sez. 5, n. 25608 del 24/02/2011, Rv. 250396; Sez. 1, n. 2561 del :27/02/1993, Rv. 194045).

Su queste basi, deve ritenersi che congruamente la Corte di appello - mentre ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e ha operato un *"minimo aumento per la continuazione"* in considerazione del fatto che Barone intervenne dopo le offese rivolte alla sua convivente (pag. 2) - ha escluso l'applicabilità della esimente *ex art.* 52 cod. pen., *"per l'evidente sproporzione tra gli schiaffi ricevuti da Lopez e il suo tentativo di colpire quest'ultimo con un cacciavite"*.

Parimenti non si profilano i presupposti per l'applicazione dell'esimente *ex art.* 54 cod. pen. alla fattispecie perché dalle stesse prospettazioni del ricorrente emerge che questi agì dopo che le condotte aggressive delle sue controparti erano state attuate. Invece, l'applicazione della esimente dello stato di necessità presuppone l'esistenza di una situazione di pericolo attuale di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile (Sez. :2, n. 19714 del 14/04/2015, Rv. 263533); né, per altro verso, sono state prospettate o risultano condizioni di attualità o inevitabilità del pericolo, rappresentatesi erroneamente dal ricorrente così da rendere configurabile la stessa scriminante sotto il profilo putativo (Sez. 6, n. 14037 del 30/09/2014, dep. 2015 Rv. 262969).

Pertanto, il ricorso risulta manifestamente infondato.

2. Dalla inammissibilità del ricorso consegue *ex art.* 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 27/09/2018

Il Presidente

Giacomo Paoloni

P.Q.M.

La Corte dichiara parte inammissibile, rigetta nel resto. Cassa e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione che provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione.....



DE IUSTITIA
RIVISTA GIURIDICA